

(a)
Confartigianato
IMPRESE PIEMONTE

Torino, 20 novembre 2013
Prot. 364 AC/ca

Al Consiglio Regionale del Piemonte
c.a. del Presidente della III
Commissione Permanente
Angiolino MASTRULLO

Loro indirizzi

**Associazioni
Federate**

ALESSANDRIA
Spalto Marengo
Palazzo Pacto
Tel. 0131/28.65.11
Fax 0131/22.66.00
e-mail
infoartigiani@confartigianatoal.com

OGGETTO: osservazioni su DDL 364 - attività estrattive

ASTI
P.zza Cattedrale, 2
Tel. 0141/59.62
Fax 0141/59.97.02
e-mail
info@confartigianatoast.com

Come richiesto con lettera prot. Cl. 2.6/52 a firma del Presidente del Consiglio Regionale, Valerio Cattaneo, si trasmettono in allegato le proposte correttive al DDL 364 "Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere".

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015/855.17.11
Fax 015/855.17.22
e-mail
biella@biella.confartigianato.it

Cordiali saluti.

CUNEO
Via 1° Maggio, 8
Tel. 0171/45.11.11
Fax 0171/69.74.53
e-mail
confarticon@confarticon.com

Il Segretario Regionale
(Silvano Berna)



NOVARA V.C.O.
Via S. E. d'Assisi, 5/d
Tel. 0321/66.11.11
Fax 0321/62.86.37
e-mail
info@artigiani.it

TORINO
Via Cernaia, 20
Tel. 011/506.21.11
Fax 011/506.21.00
e-mail
info@confartigianatorino.it

VERCELLI
Largo M. D'Azzo, 11
Tel. 0161/21.76.55
Fax 0161/549.01
e-mail
info@artigiani.vc.it

Confartigianato Imprese Piemonte

Via Andrea Doria, 15 - 10123 Torino - Tel. 011/8127500 - 011/8127416 Fax 011/8125775
www.confartigianato.piemonte.it e-mail: info@confartigianato.piemonte.it



PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE N. 364:

“MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME REGIONALI SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE”

N.B.: In blu il testo originale, in rosso sono evidenziate le modifiche proposte; con evidenziazione gialla, il testo che si ritiene utile stralciare.

Art. 1 – Comma 5

Gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie e al miglioramento agrario o messa in sicurezza degli stessi⁽¹⁾ che comportano, per un'unica volta, l'asportazione di materiali industriali o di tout-venant inferiore a 10.000 mc/ettaro o un quantitativo inferiore a 500 mc/ettaro, nel caso di materiali destinati al mercato delle pietre ornamentali, sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, che si conclude entro 90 giorni. In tali casi il proponente presenta istanza di autorizzazione al comune che, accertata l'assenza di vincoli di natura pubblicistica e valutata positivamente la documentazione presentata, autorizza l'intervento, previo parere della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende procedibile. Il termine di 30 giorni può essere sospeso per una sola volta per una durata non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le necessarie integrazioni.

Commento

L'inserimento delle parole “*degli stessi*” garantisce il riferimento del comma 5 alle sole sistemazioni agrarie e fondiarie.

Note

^{Nota(1)} La modifica proposta, seppur minima, crediamo sia sufficiente a garantire che il comma 5 dell'art.1 sia applicato esclusivamente alle sistemazioni agrarie e fondiarie. Risulta infatti complesso e rischioso, a nostro avviso, inserire un apposito comma inerente le procedure di Polizia Mineraria che riteniamo essere già adeguate e la cui modifica potrebbe creare nuove problematiche.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 69/1978)

1. Dopo l'articolo 16 bis della l.r. 69/1978 è inserito il seguente:

"Art. 16 ter. (Residui di lavorazione dei materiali lapidei)

1. I residui di lavorazione di materiali lapidei, compresi i limi di segazione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera e ~~non contenenti sostanze pericolose~~⁽²⁾, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ~~ovvero, qualora provengano da attività ed opere, soggette a VIA o AIA, che rispettano le condizioni di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2012, n.161~~⁽³⁾, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava e per il recupero ambientale della zona, nella misura idonea a garantire la stabilità dell'area interessata ~~del 50 per cento del volume totale da riempire."~~

Commento

L'utilizzo del termine "*limi di segazione*" permette di identificare in modo univoco il prodotto, fornendo indicazioni circa la dimensione granulometria e sottintendendo la possibile movimentazione con pale meccaniche.

Le locuzioni "*recupero ambientale della zona*" e "*stabilità dell'area interessata*" sono utilizzate nel testo cogente della LR 69/78; si ritiene che un riferimento diretto alla legislazione oggetto di modifica sia garanzia di leggibilità e coordinamento del testo proposto.

Limitare la possibilità di utilizzo dei residui di lavorazione al 50% dei vuoti da colmare contrasta con la politica dell'Unione Europea incentrata sulla razionalizzazione delle risorse e sull'incentivo al totale riutilizzo dei residui ove possibile.

Note

^{Nota(2)} Si ritiene necessario stralciare il riferimento alle sostanze pericolose in quanto non definite in termini di tipologia e concentrazione ammissibile in nessuna normativa nazionale. Inoltre, l'art. 41-bis della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 già evidenzia che "*in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;*", pertanto la precisazione sembra ridondante e superflua.

^{Nota(3)} Si ritiene necessario stralciare il riferimento al DM 161/12 dato che le attività di lavorazione e trasformazione di materiali lapidei non sono oggetto di VIA o APA.

L'articolo è, infatti, specifico per regolamentare il riutilizzo in cava dei residui di lavorazione e non concerne i residui dell'attività estrattiva. In ogni caso, qualora si volesse in qualche modo estendere l'articolo anche a questi ultimi, deve essere evidenziato che, anche se oggetto di VIA o APA, l'attività estrattiva è disciplinata dal D. Lgs. 117/08 e tutti i materiali in uscita possono essere considerati prodotti o sottoprodotti e non terre e rocce da scavo; il riferimento al DM 161/12 risulta pertanto inutile e può creare confusione nell'interpretazione dell'articolo in oggetto.

Inoltre deve essere considerato che ottemperare a quanto previsto dal DM 161/12, risulta comunque impraticabile per prodotti derivanti da un ciclo industriale in quanto il decreto in parola è specifico per materiali di scavo nei termini di modalità e frequenze di campionamento per la verifica della compatibilità ambientale.

Art. 13 (Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 30/1999)

1. L' articolo 4 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente:

Art. 4. (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito dei relativi proventi, sono esercitate dalla struttura competente in materia di attività estrattive.

2. La violazione della prescrizione che autorizza l'utilizzo del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta:

a) la decadenza dell'autorizzazione;

b) l'obbligo di risistemare i luoghi;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di tre volte e massima di dieci volte il valore commerciale del materiale utilizzato in violazione della suddetta prescrizione e comunque non inferiore a euro ~~30.000,00~~ 15.000,00.

3. Per le violazioni diverse da quella di cui al comma 2, si applica l' articolo 21 della l.r. 69/1978.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).